



DELIBERAZIONE N° 202300183

SEDUTA DEL 30/03/2023

Ufficio Sistemi Culturali e Turistici e
Cooperazione
16BL

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO

L.R. 37/2014, art. 9 - Piano annuale per lo spettacolo 2023 – Presa d'atto pareri Commissioni Consiliari Permanenti del Consiglio regionale ed approvazione definitiva.

Relatore **PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno 30/03/2023 alle ore 12:00 nella sede dell'Ente,

Presente Assente

			Presente	Assente
1.	Bardi Vito	Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Fanelli Francesco	Vice Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Galella Alessandro	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Merra Donatella	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Latronico Cosimo	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Segretario: **Michele Busciolano**

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Visto del Dirigente Generale

IL DIRIGENTE GENERALE Michele Busciolano

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE

Allegati N° 1

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

- VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO il D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 e s.m.i., ad oggetto “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il Decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, recante modifiche e integrazioni al D. Lgs. n. 165/2001 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ai sensi della Legge n. 124/2015;
- VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, recante: “Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTO il D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTO il D. Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 e s.m.i., recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- VISTA la D.G.R. n. 265 dell’11 maggio 2022, riguardante Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022;
- VISTA la D.G.R. n. 179/2022 concernente l’approvazione del Regolamento interno della Giunta;
- VISTA la D.R.G. n. 11/1998, con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nella competenza della Giunta Regionale;
- VISTI il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- la L.R. 31 maggio 2022, n. 9 - Legge di stabilità regionale 2022;
- la L.R. 31 maggio 2022, n.10 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024;
- la D.G.R. n. 314 del 01/06/2022 - “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”;
- la D.G.R. n. 315 del 01/06/2022 - “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022-2024”;

la L.R. 9 dicembre 2022, n. 35 - Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024;

la D.G.R. n. 843 del 10.12.2022 - “Variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, in seguito all’approvazione, da parte del Consiglio regionale, della legge regionale recante l’Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024.”;

la LR 29 dicembre 2022, n. 45 (B.U.R.B. Speciale n. 71 del 29/12/2022) - “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l’esercizio finanziario 2023”;

la D.G.R. n. 940 del 30/12/2022 - “Sesta variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

- VISTA la Legge regionale n. 12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale” e s.m.i. intervenute da ultimo con la Legge regionale n. 29 del 30 dicembre 2019, recante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;
- VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge statutaria n. 1 del 17 novembre 2016, come modificata e integrata con Legge statutaria n. 1 del 18 luglio 2018;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47 del 28/3/2022 avente ad oggetto: “Art. 48, comma 1, artt. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione Basilicata. Presa d’atto delle dimissioni e contestuale nomina dei componenti della Giunta Regionale.”;
- VISTO il D.P.G.R. n. 164 del 24 ottobre 2020, nonché il D.P.G.R. n. 234 del 15 novembre 2021 di sua parziale modifica, concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale, emanato ai sensi dell’art. 1 della menzionata L.R. n. 29/2019;
- VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 10 febbraio 2021, riguardante l’Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata, emanato ai sensi dell’art. 2 della succitata L.R. n. 29/2019 e successive modifiche, intervenute con il Regolamento n. 3 del 15.11.2021;
- VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 5 maggio 2022, riguardante i “Controlli interni di regolarità amministrativa”;
- VISTA la D.G.R. n. 750 del 6 ottobre 2021 di approvazione del documento recante l’Organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta Regionale, contenente la rappresentazione integrale del riassetto organizzativo;
- VISTA la D.R.G. n. 775 del 6 ottobre 2021 di conferimento degli incarichi di Direzione Generale;
- VISTE la D.G.R. n. 906 del 12 novembre 2021 e la D.G.R. n. 963 del 3 dicembre 2021, con le quali sono stati conferiti incarichi direzionali di strutture regionali ai dirigenti regionali a tempo indeterminato interessati dall’interpello di cui alla D.G.R. n. 758/2021, nonché la D.G.R. n. 984/2021;
- VISTO in particolare il punto 7. della deliberazione n. 906/2021, laddove è riservato di provvedere con separato atto all’affidamento ad interim degli uffici vacanti, per i quali, medio tempore, la reggenza è affidata al Direttore Generale;
- VISTA la DGR n. 1033/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del regolamento regionale avente ad oggetto “Modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 - Ordinamento amministrativo della Giunta regionale”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 254/2021 avente ad oggetto: “Regolamento regionale Modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale). Emanazione”;
- VISTI il Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 avente ad oggetto: “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)”;

il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 avente ad oggetto: “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1/2023 avente ad oggetto: “Funzioni di responsabile dell’Ufficio Legislativo e Segreteria della Giunta di cui all’articolo 4 del DPGR n.164/2020”;

CONSIDERATO che l’Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione della Presidenza della Giunta, tra i compiti e le funzioni, è titolare della attuazione della L. R. n. 37/2014 – Promozione e sviluppo dello Spettacolo;

VISTA la legge 30 aprile 1985 n. 163 – Disciplina gli interventi dello stato a favore dello Spettacolo;

VISTA la L.R. 12 dicembre 2014, n. 37, avente ad oggetto” Promozione e sviluppo dello Spettacolo”;

VISTO l’art. 11 della L.R. n. 37/2014 - Albo regionale, che prevede l’istituzione dell’Albo regionale dello spettacolo presso il Dipartimento Presidenza – Ufficio Sistemi Culturali e Turistici e C.I.;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 9 del 30.1.2015, dell’Ufficio Sistemi Culturali e Turistici C. I., con la quale si è provveduto ad istituire l’Albo regionale dello Spettacolo, ai sensi dell’art. 11 della L. reg.le n. 37/2014;

RILEVATO che la L.R. 37/2014 all’art. 2 “Obiettivi strategici e strumenti”, comma 4, stabilisce che: Al fine di regolare gli strumenti d’impatto e rafforzare l’azione di governance, soprattutto in termini di coerenza e di efficacia, la Regione Basilicata riconosce:

a) nella programmazione triennale e relativa dotazione finanziaria per annualità, lo strumento primario di intervento per l’attivazione delle proprie azioni;

b) nella pianificazione annuale e relativa dotazione finanziaria, lo strumento di concretizzazione delle attività dello spettacolo;

c) nell’Osservatorio, di cui al successivo art. 10, lo strumento di supporto alla programmazione regionale e di monitoraggio delle attività dello spettacolo”;

CONSIDERATO che la L.R. 37/2014:

all’art. 6 “Funzioni della Regione”, comma 1, stabilisce che: “La Regione esercita le funzioni di programmazione ed impulso promozionale, di indirizzo e monitoraggio in materia di spettacolo di cui alla presente legge ed assicura azioni equilibrate ed omogenee...”;

all’art. 8 “Programma regionale per lo spettacolo”, comma 1, stabilisce che: “Il Consiglio regionale, in coerenza con gli obiettivi della legge di stabilità ed in armonia con la programmazione regionale di settore, approva il Programma regionale per lo spettacolo, su proposta della Giunta, previo parere della competente Commissione consiliare” e che, inoltre, al comma 3 del medesimo articolo stabilisce che il “Programma regionale per lo spettacolo è attuato attraverso il Piano annuale dello spettacolo”.

all’art. 9 “Piano Annuale per lo spettacolo”, comma 1, stabilisce che: “Il Piano annuale per lo spettacolo è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare ed attua il Programma triennale avendo cura di salvaguardare la qualità e l’equilibrio territoriale”;

VISTO il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.6.2014, che al “72° Considerando” riconosce e stabilisce che: “Nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, determinate misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragr. 1, del trattato, per esempio perché l’attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri”;

VISTE le posizioni assunte dalle Regioni e dalle Province Autonome in materia di aiuti di Stato per la cultura e la conservazione del patrimonio nel corso del processo di modernizzazione della Commissione europea delle regole degli aiuti di Stato, e in particolare la posizione del 6 giugno 2012 sul progetto di comunicazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive (12/87/CR6/C3/C6), nella quale si

evidenzia “l’inopportunità” di estendere l’applicazione delle regole degli aiuti di Stato alla cultura;

PRESO ATTO delle Linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l’applicazione delle regole degli aiuti di Stato alla cultura, con particolare riferimento all’art. 53 del reg. (UE) n. 651/2014, che completano le analisi dei documenti già approvati nel 2012 e nel 2013 e integrano le linee guida già approvate il 18 febbraio 2015 con riferimento alla parte generale del Regolamento europeo, ove si precisa che: - La Commissione riconosce che il finanziamento pubblico possa non configurare aiuto di Stato qualora esso non possieda uno o più degli elementi che compongono un aiuto di Stato sensi dell’art. 107, paragr. 1 del Trattato; - con riferimento alla cultura si può verificare l’assenza di due principali elementi: lo svolgimento di un’attività economica o l’incidenza sugli scambi all’interno dell’Unione; - questo riconoscimento, assieme alla casistica desumibile dai precedenti, consente di escludere dall’ambito di applicazione delle regole della concorrenza una serie di situazioni, per quanto riguarda sia le infrastrutture, che le attività;

VISTA la “Comunicazione della Commissione” sulla nozione aiuti di Stato (2016/C 262/01) cui all’art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’unione europea, ed in particolare il punto 2.6 che indica i criteri per stabilire se un’attività nel settore culturale costituisca attività economica; in particolare, essa stabilisce che: - “alla luce del loro carattere specifico, talune attività concernenti la cultura ... possono essere organizzate in modo non commerciale e, quindi, possono non presentare un carattere economico.”; - “il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura ... accessibili al pubblico gratuitamente risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico. Nella stessa ottica, il fatto che i visitatori di un’istituzione culturale o i partecipanti a un’attività culturale o di conservazione del patrimonio (compresa la conservazione della natura), accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifica il carattere non economico di tale attività, in quanto tale contributo non può essere considerato un’autentica remunerazione del servizio prestato”; - “molte attività culturali o di conservazione del patrimonio risultano oggettivamente non sostituibili e si può, pertanto, escludere l’esistenza di un vero mercato. Secondo la Commissione, anche tali attività dovrebbero essere considerate di carattere non economico”. La Comunicazione al punto 197 afferma, inoltre, che non incidono sugli scambi il sostegno pubblico a: - “manifestazioni culturali ed enti culturali svolgenti attività economiche che tuttavia non rischiano di sottrarre utenti o visitatori a offerte analoghe in altri Stati membri”, precisandosi che “solo il finanziamento concesso a istituzioni ed eventi culturali di grande portata e rinomati che si svolgono in uno Stato membro e che sono ampiamente promossi al di fuori della regione d’origine rischia di incidere sugli scambi tra gli Stati membri”; - “prodotti culturali che, per motivi geografici e linguistici, hanno un pubblico limitato a livello locale”;

PRESO ATTO che nella Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato la Commissione cita i criteri utilizzati per escludere la presenza di aiuti di Stato nei casi che le sono stati sottoposti e sono, tra gli altri: - il fatto che l’aiuto non attiri domanda o capitali nella regione interessata e non ostacoli lo stabilimento di imprese di altri Stati membri; - il fatto che i beni/servizi che beneficiano del sostegno pubblico siano destinati al mercato locale o siano caratterizzati da una zona di attrazione limitata dal punto di vista geografico; - l’incidenza solo marginale sui mercati e sui consumatori degli Stati membri;

PRESO ATTO quindi, che il finanziamento pubblico in ambito culturale non costituisce aiuto di Stato quando: - non riguarda un’attività economica; - non falsa la concorrenza fra imprese; - non distorce gli scambi tra Stati membri; la dimensione del fenomeno riguarda una utenza locale, o comunque non internazionale;

CONSIDERATO che la Commissione europea stabilisce che: - se un’attività è accessibile gratuitamente, o se il biglietto non copre che una parte dei costi (valore inferiore al 50%) non si tratta di attività economica; - c’è concorrenza solo fra beni o servizi fungibili e che tale situazione non si verifica sempre nel caso della cultura non potendosi considerare fungibili talune le attività culturali; - è esclusa l’incidenza sugli scambi quando il finanziamento riguarda un’attività definibile di prossimità, cioè quando trattasi di eventi di respiro locale, in grado di attirare un’utenza da brevi distanze;

VISTO l'art. 9 della Costituzione che sancisce: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione";

CONSIDERATO che il principio suddetto è stato ripreso dalle pronunce della Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 255 e n. 307 del 2004 e n. 285 del 2005) nelle quali è stato precisato che "lo sviluppo della cultura è finalità di interesse generale perseguibile da ogni articolazione della Repubblica" e "le disposizioni che prevedono il sostegno finanziario ad opere ... che interessano particolari qualità culturali ed artistiche si connotano... nell'ottica della tutela dell'interesse, costituzionalmente rilevante, della promozione e dello sviluppo della cultura (art. 9 Cost.)";

VISTA la L.R. n. 1 dell'11.2.2022 di approvazione del Piano Strategico regionale, che individua la Cultura come fattore abilitante dei processi di sviluppo e come asset strategico per rafforzare la reputazione, l'immagine regionale ed il protagonismo dei soggetti pubblici e privati nei processi di rivitalizzazione sociale ed economica;

CONSIDERATO che:

l'Amministrazione regionale ha provveduto a sviluppare azioni di concertazione con i referenti degli operatori dello spettacolo riguardo gli strumenti di programmazione triennale e pianificazione annuale in materia di spettacolo;

l'Amministrazione regionale ha provveduto riguardo gli adempimenti previsti ai sensi del comma 4, art. 10 della LR n. 37/2014 – Osservatorio dello spettacolo, mediante inoltro della documentazione a mezzo pec in data 28.11.2022;

PRESO ATTO delle proposte, a valere sul Piano dello Spettacolo 2023, inoltrate dai referenti dell'osservatorio regionale dello spettacolo in data 6.12.2022, acquisite agli atti dell'Amministrazione regionale al prot. n. 178181 in pari data;

RITENUTO opportuno aggiornare il Piano dello spettacolo 2023 a seguito delle proposte ritenute accoglibili;

VISTE la DGR n. 371 del 22.6.2022, avente ad oggetto: "L.R. 37/2014, art. 8 - Programma regionale per lo spettacolo 2022 - 2024 – Approvazione";

la DCR n. 464 del 14.11.2022, avente ad oggetto: Programma regionale per lo spettacolo 2022 – 2024 .R. 37/2014, art. 8. Approvazione;

la DGR n. 852 del 14.12.2022, avente ad oggetto: L.R. 37/2014, art. 9 - Piano annuale per lo spettacolo 2023 – Approvazione proposta;

CONSIDERATO che:

i progetti candidati nell'ambito della L.R. n. 37/2014 mediante il Piano annuale delle attività dello Spettacolo promuovono l'occupazione del personale della creatività, in linea con le direttive vigenti inerenti la creazione dell'industria culturale e creativa, nonché l'utilizzo di luoghi della cultura per implementare il pubblico alla fruizione;

è opportuno sostenere da una parte la produzione, la distribuzione e l'esercizio delle attività legate allo spettacolo, dall'altra, supportare iniziative promozionali da parte di soggetti ed operatori pubblici e privati, con il concorso diretto della Regione Basilicata, al fine di rafforzare la domanda culturale e creativa fruibile sul territorio regionale;

gli Operatori dello spettacolo iscritti all'albo regionale, per l'anno 2023, sono n. 130 e che dall'istituzione della L.R. n. 37/2014 c'è stato un trend positivo e che le proposte progettuali candidate sono mediamente circa settanta all'anno;

i recenti indirizzi accentuano la possibilità da parte degli operatori dello spettacolo, di presentare proposte in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale pubblico e privato che sono cresciuti di anno in anno, al fine di rafforzare le imprese culturali, i distretti e le reti di impresa;

occorre tutelare la continuità della programmazione e della attuazione delle progettualità nelle annualità che si susseguono al fine di rafforzare le imprese culturali, i distretti e le reti di impresa;

è utile la promozione della produzione culturale anche on line delle opere prodotte in formato digitale (piattaforme digitali, supporti digitali, modalità on line, ecc.) dagli organismi dello spettacolo durante il periodo di applicazione delle misure restrittive;

a seguito della pandemia Covid-19 il settore dello spettacolo ha dovuto modificare i modelli consueti di azione per adeguarsi ai criteri e alle direttive di “condotta in sicurezza” indicati da apposite linee guida, allo scopo di garantire che, anche in epoca di emergenza, il settore possa svolgere la sua missione;

tutto il comparto dello spettacolo ha subito un repentino ed inaspettato arresto;

è appropriato intraprendere azioni utili all’avvio dell’intera filiera dell’industria culturale e dello spettacolo ed adottare adeguate misure che comprendano iniziative sia per i lavoratori diretti del settore sia per le professionalità indirette dell’indotto;

appare necessario favorire le iniziative volte a destinare risorse specifiche ai centri culturali multifunzionali, che rappresentano veri e propri presidi culturali diffusi sul territorio;

è idoneo sostenere iniziative volte al supporto delle attività di formazione per tutti i mestieri del comparto dello spettacolo che prevedano una percentuale significativa di attività laboratoriale;

occorre seguitare a promuovere e supportare la produzione di opere in formato digitale da parte degli organismi dello spettacolo, e che è stata ritenuta valida e fondamentale durante il periodo di applicazione delle misure restrittive pandemiche;

DATO ATTO che

la DGR n. 852 del 14.12.2022, avente ad oggetto: “L.R. 37/2014, art. 9 - Piano annuale per lo spettacolo 2023 – Approvazione proposta”, prevede una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 2.000.000,00;

con la medesima DGR si è provveduto a pre-impegnare, sul Bilancio della Regione Basilicata – esercizio finanziario 2023 a valere sulle risorse regionali, complessivamente a euro 2.000.000,00 così distinti:

prenotazione impegno n. 202300600 per un importo di € 1.000.000,00 a valere sul cap. U19345 denominato: “L.R. 37/2014 -Promozione e sviluppo dello spettacolo. Attuazione”, Missione 05-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, Programma 02-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, Piano dei Conti: Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;

prenotazione impegno n. 202300601 per un importo di € 1.000.000,00 a valere sul cap. U19346 denominato: “L.R. 37/2014 - Promozione e sviluppo dello spettacolo. Attuazione altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese”, Missione 05-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, Programma 02-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, Piano dei Conti: Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese;

RICHIAMATO il paragrafo 18 - Norma finanziaria - del Piano annuale per lo spettacolo 2023: “ La dotazione finanziaria potrà essere ulteriormente integrata attivando operazioni coerenti ed ammissibili con quanto previsto dalle direttive delle risorse nazionali e dai regolamenti delle risorse comunitarie per le attività nel settore dello spettacolo”;

RICHIAMATA la L.R. 37/2014 - art. 9 “Piano Annuale per lo spettacolo”, comma 1, laddove stabilisce che: “Il Piano annuale per lo spettacolo è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare”;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli, trasmessi con nota prot. n. 1541/C del 10.3.2023 del Presidente del Consiglio Regionale, resi dalla IV Commissione Consiliare Permanente – Politica Sociale - nella seduta del 9.2.2023 e della II Commissione Consiliare Permanente - Bilancio e Programmazione - nella seduta del giorno 2.3.2023, relativamente alla DGR n. 852 del 14.12.2022, avente ad oggetto: “L.R. 37/2014, art. 9 - Piano annuale per lo spettacolo 2023 – Approvazione proposta”;

RITENUTO di approvare, in via definitiva, il Piano regionale dello Spettacolo – anno 2023 (ALL. 1), allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, così come approvato dalla Commissione consiliare permanente competente;

Su proposta del Presidente, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Tutto ciò premesso,

Su proposta del Presidente, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto dei pareri favorevoli, trasmessi con nota prot. n. 1541/C del 10.3.2023 del Presidente del Consiglio Regionale, resi dalla IV Commissione Consiliare Permanente – Politica Sociale - nella seduta del 9.2.2023 e della II Commissione Consiliare Permanente - Bilancio e Programmazione - nella seduta del giorno 2.3.2023, relativamente alla DGR n. 852 del 14.12.2022, avente ad oggetto: “L.R. 37/2014, art. 9 - Piano annuale per lo spettacolo 2023 – Approvazione proposta”;
3. di approvare, in via definitiva, il Piano regionale dello Spettacolo – anno 2023 (ALL. 1), allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, così come emendato dalla Commissione permanente consiliare;
4. di dare atto che con la DGR n. 852 del 14.12.2022 si è provveduto alla prenotazione di impegno della somma complessiva di € 2.000.000,00 sul Bilancio della Regione Basilicata - esercizio finanziario corrente, come di seguito riportato:
 - prenotazione impegno n. 202300600 per un importo di € 1.000.000,00 a valere sul cap. U19345 denominato: “L.R. 37/2014 -Promozione e sviluppo dello spettacolo. Attuazione”, Missione 05-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, Programma 02-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, Piano dei Conti: Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;
 - prenotazione impegno n. 202300601 per un importo di € 1.000.000,00 a valere sul cap. U19346 denominato: “L.R. 37/2014 - Promozione e sviluppo dello spettacolo. Attuazione altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese”, Missione 05-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, Programma 02-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, Piano dei Conti: Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese;
5. di dare atto che la dotazione finanziaria potrà essere ulteriormente integrata attivando operazioni coerenti ed ammissibili con quanto previsto dalle direttive delle risorse nazionali e dai regolamenti delle risorse comunitarie per le attività nel settore dello spettacolo;
6. di demandare all’Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e Cooperazione la rimodulazione del Piano di che trattasi, ove ne ricorreranno le condizioni di merito ed economiche, nonché di autorizzare il medesimo Ufficio a porre in essere gli atti e gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e nel portale istituzionale www.regione.basilicata.it.

L'ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. **Franco Vaccaro** _____

IL DIRIGENTE **Michele Busciolano** _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMessa E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Michele Busciolano**

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta



REGIONE BASILICATA